DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Art. 18-bis

Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Versione in vigore dal 1 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi-2021/art-18-bis-interventi-per-garantire-la-liquidita-per-le-aziende-agricole-durante

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it